

COSTITUZIONE
5-8-1958

L'OPERA «S. ROMANELLO» nasce da alcune considerazioni sul peso che nella vita naturale e soprannaturale ha il fenomeno della sofferenza. La sofferenza, quella, in particolare, conseguente alla fragilità del corpo umano, spesso è subita come un fatto ineluttabile ed inesplicabile. Apre spesso terribili fratture tra logica umana ed aspirazioni teologiche. Coglie, comunque, e travolge tutto questo nostro prestigioso essere umano.

Alla sofferenza la società tenta di contrapporre una resistenza più o meno intelligente quanto a mezzi, quanto a metodi, quanto ad organizzazioni collettive.

Constatiamo però che la lotta per la sopravvivenza, sotto molti aspetti ed a confronto col resto del progresso umano, rimane estremamente indisciplinata e miseramente inadeguata.

Ciò avviene, innanzitutto, perchè nel mondo moderno non è sufficientemente acquisito il senso della preziosità della vita, la comprensione ed il rispetto per la dignità della persona umana, e quin-

di perchè la lotta contro la malattia viene concepita e pianificata industrialmente con lo stesso spirito materialistico e tecnologico col quale si tenta la scalata agli astri. Impostazione questa di estrema insipienza se si rammenta che i problemi dell'uomo sono soprattutto individuali e che l'ammalato si pone spontaneamente alla mercè dei suoi curatori; egli è il debole; ricco o povero, erudito o incolto non conta più, si affida corpo e psiche e perciò anche anima.

I cristiani, lo dobbiamo ammettere, rinunciando alle ricchezze delle loro tradizioni, si rimettono alla metodologia laica comune. La religione arriva, così, spoglia al letto del dolore, per lo più in atteggiamento di pietà impotente, di rassegnazione, magari di mestiere. Anche se teoricamente non lo ammettiamo, praticamente ci comportiamo come se il dolore fosse «una inutile usura».

Il dolore invece, secondo la dialettica cristiana, è una affermazione di vita non solo perchè la matura, la purifica, la completa, la

rende cosciente, ma anche perchè impone costantemente ed agita tutta la problematica antropologica.

Il problema del dolore sotto ogni aspetto umano e trascendentale appartiene al cristianesimo per diritto divino.

Dal cristianesimo infatti sono lievitate le più rivoluzionarie intraprese nel campo della sofferenza.

La malattia, la sofferenza sono da combattere come la personalizzazione del male, come la manifestazione sensibilizzata del maligno, contro il quale non sarà mai sufficientemente organizzata la umanità con tutte le sue risorse.

La taumaturgia evangelica fa scuola nei secoli di compartecipazione e di attiva e potente solidarietà nella difesa contro il male della sofferenza e fa scuola anche di connessione tra stato psichico-spirituale e stato fisico-patologico. Contemporaneamente la malattia e la sofferenza ricevono nel Vangelo un crisma, un nuovo essere: **Gesù, il Deus patiens**, ha fatto della sofferenza, in sè e per tutti gli umani, lo strumento di redenzione.

Una didattica, una ascetica della sofferenza è logica ed efficace solo se viene accompagnata da dimostrazioni plastiche di assoluta coerenza in armonia con i tempi che corrono.

L'epoca dei lazzeretti è lontana. L'elemosina non è più carità cristiana. La dignità della persona umana postula ben altre dimostrazioni di fede religiosa.

L'uomo, qualsiasi uomo, al di fuori del suo vestito, della sua cultura, della sua religione, vuole istintivamente essere trattato per quello che è: il figlio del Padre Celeste, un essere libero, importante, privilegiato.

Chi vuol fare una moderna ed una vera assistenza ospitaliera (intesa come ospedale o cronicario o gerontocomio) non può muoversi che sotto l'impulso di questi principii, altrimenti il suo lavoro è una obbrobriosa speculazione sulla pelle altrui.

L'opera S. Romanello umilmente, com'è umile il lievito, vuole evi-

denziare quello che la sofferenza è, e quello che l'uomo può fare nel suo momento di spettatore e di vittima della sofferenza.

I punti cardine della nuova Opera scaturiscono appunto dalle considerazioni sopra premesse, e sono compendiate nell'Atto Costitutivo, nello Statuto, come nel Decreto di riconoscimento giuridico:

a) il **Centro di Ricovero e di Cura** ed il **Centro di Ricerca e di Studio** costituiscono una sola struttura organica di Assistenza Ospedaliera e gli strumenti di **Previdenza e di Assistenza Sociale** hanno funzione inseparabile di canali vivi e perciò ogni giorno rinnovabili per una sempre perfettibile sicurezza sociale. Di tali strumenti il Centro si autoprovvede e ne fa una propria espressione di vitalità.

b) La efficienza del Centro poggia soprattutto sulla assistenza continuata di un **Corpo Medico Residente**, che significa un Corpo di chiamati e quindi di formati per celebrare il rito della sofferenza nei suoi vari aspetti umani e trascendentali: cura, ricerca scientifi-

ca, studio ed applicazione di rapporti medico-assistenziali, approfondimento del valore cristiano della sofferenza sono attributi inalienabili ed indivisibili di una realistica Assistenza Ospedaliera.

Ne deriva un ministero quasi sacerdotale che al Sacerdozio è in grado di offrire la più efficace collaborazione mentre ne attinge la propria ragione e la sua stessa efficacia professionale.

c) La modestia delle rette e l'obbligo di fornire prestazioni proporzionate alle necessità patologiche e non già alle disponibilità private o mutualistiche sono un elementare dovere verso la dignità della persona umana.

Queste caratteristiche costituzionali dell'Opera S. Romanello hanno la propria ragione nel Vangelo e nel Vangelo hanno i mezzi di applicazione. La ragione è nel comandamento della carità che impone l'intesa serena, libera, nobile, concreta fino all'offerta della vita; più forte, quindi, di qualsiasi difficoltà. I mezzi di applica-

zione sono nella indefettibile promessa che **TUTTO È POSSIBILE
A CHI CREDE.**

La ricerca del Regno di Dio e della Sua giustizia offre, nel campo della sofferenza, un lavoro imponente e solido. L'Opera S. Romanello se lo assume coraggiosamente ed adeguatamente alle istanze dei tempi, cosciente che la Divina Provvidenza, ad ogni tempo e ad ogni giusta richiesta, adegua la propria manifestazione.

sac. Prof. **LUIGI M. VERZÈ**

5-8-1958

ATTO COSTITUTIVO dell'ASSOCIAZIONE

n° 28454 di Repertorio

n° 5535 di Raccolta

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 1958 questo giorno di martedì 5 agosto, in Milano, nel mio Ufficio di Via Brera n° 21, avanti a me dr. Giuseppe De Carli Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, sono personalmente comparsi i signori :

- 1) dr. prof. Virgilio FERRARI nato a Pordenone il 3 marzo 1888 domiciliato in Milano via Podgora, 4, medico internista;
- 2) dr. Adele CAPPELLI ved. Vegni nata a Milano il 28 febbraio 1889 domiciliata a Milano via Lucano, medico ginecologico;
- 3) comm. Alfredo CASIRAGHI, nato a Brugherio il 30 luglio 1895 domiciliato a Monza Via Macchiavelli 5, perito edile, costruttore;
- 4) Colonnello comm. Alberto FAEDDA nato a Bonotva (Sassari) il 28 dicembre 1892 domiciliato a Milano Via Tarchetti 1;
- 5) prof. dr. Ignazio BATTIATO nato a Nicosia il 11 settembre 1897 domiciliato a Milano via dei Giardini, 7, commercialista;
- 6) dr. ing. Antonio DARBY nato a Napoli il 13 dicembre 1910 domiciliato a Milano via Bonzaghi 18, direttore dell'Amministrazione Aiuti Internazionali per l'Alta Italia;
- 7) dr. Sacerdote Luigi VERZE' nato a Illasi (Verona) 10 marzo 1920 domiciliato a Milano viale Romagna 56.

Detti signori, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiedo di ricevere il presente atto senza l'assistenza dei testimoni ai quali di comune accordo e con il mio consenso essi dichiarano di rinunciare avendo i requisiti di legge dopo di che :

p r e m e t t o n o

L'iniziativa e lo zelo del M. Rev. Prof. Don Luigi VERZE' hanno portato a considerare l'alta opportunità di creare un Centro di Assistenza Ospedaliera che si propone di erigere, organizzare e gestire (sia direttamente che a mezzo di terzi) e comunque dirigere un OSPEDALE MODERNO a servizio della CITTADINANZA MILANESE e principalmente degli appar-

tenenti al CETO MEDIO NON MUTUATO.

Tale Istituzione dovrà essere anche CENTRO DI RICERCA E STUDIO, DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA SOCIALE, dovrà essere un Ospedale completamente nuovo nello spirito informatore della sua struttura della sua Organizzazione e della sua Gestione.

Secondo lo spirito di questa nuova Istituzione:

a) I criteri di accettazione e di cura saranno esclusivamente basati sulle esigenze cliniche dell'ammalato prescindendo dalle sue possibilità economiche senza distinzione di religione e di nazionalità ecc.

Perciò la condizione per l'accettazione e la misura unica del trattamento nel tempo e nell'impiego di mezzi terapeutici, anche più avanzati, dovrà essere il bisogno patologico.

b) La Cittadinanza Milanese dovrà guardare al nuovo Ospedale con fiducia e stima per :

la efficienza del CENTRO, garantita, tra l'altro, dalla assistenza continuata di un Corpo Medico Residente;

la modestia delle rette;

il manifesto culto alla dignità della persona umana.

c) Pure riservando il giusto rispetto alle norme amministrative e disciplinari, nella loro applicazione ai singoli casi, specialmente per quanti siano scarsamente o niente affatto provveduti di mezzi propri o di mezzi mutualistici previdenziali, dovrà prevalere sopra ogni altra considerazione il senso della preziosità della vita, la carità cristiana, la fede nella Divina Provvidenza.

Animati dall'ideale proposta dal M. Rev. Porf. Don Luigi Verzé, i sopra nominati qui intervenuti Signori si sono oggi qui riuniti per dar vita a una Associazione di cui verrà chiesto il regolare riconoscimento legale, per la creazione del Centro di Assistenza Ospedaliera in parola: e pertanto, confermata la premessa, dandosi atto che da parte del Dott. Sac. Luigi Verzé che il medesimo si dichiara delegato a rappresentare nel presente atto anche il dr. prof. Eugenio MEDEA medico psichiatra di Milano che lo ha incaricato di tenerlo presente quale socio fondatore al momento della costituzione della presente Associazione, i qui intervenuti dichiarano e con vengono quanto segue :

1) E' costituita fra i Componenti una Associazione ai termini degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile denominata : "Centro di Assistenza Ospitaliera S. Romanello", con sede in Milano attualmente in via dei Giardini, 7.

2) L'Associazione è retta dallo Statuto che, previa lettura da me data e approvazione dei Componenti, si allega al presente atto sotto A) quale sua parte integrante e sostanziale.

3) Il Patrimonio del Centro di Assistenza Ospitaliera S. Romanello è costituito attualmente dalla somma di L. 10.000.000, lire diecimilioni. Detto patrimonio iniziale destinato allo sviluppo delle attività del Centro potrà essere aumentato dai contribuenti e dalle elargizioni dei Soci, da sussidi, oblazioni, lasciti, elargizioni, donazioni di Enti privati, eccetera, nonché da proventi della gestione del Centro stesso.

4) determinati in numero cinque i Componenti del Consiglio di Amministrazione a comporre il PRIMO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA ASSOCIAZIONE per la durata di tre anni vengono eletti i Signori : Dott. Adele Cappelli ved. Vegni, Dott. Sac. Luigi Verzè, Dott. Prof. Ignazio Battiato, Comm. Alfredo Casiraghi, Colonnello Comm. Alberto Faeda.

A Presidente della Associazione viene eletta la signora Dott. ssa Adele Cappelli Vegni.

A Vice Presidente e Segretario Generale il Signor M. Rev. Don Luigi Verzè, ispiratore e fondatore dell'Opera.

A Revisori dei Conti vengono nominati i Signori Rag. Giuseppe Paris, Comm. Alcide Toffoni, dottor Ugo Sartori.

In attesa del riconoscimento della Associazione da parte della competente Autorità i Componenti nominano loro procuratori i Signori Dott. Cappelli Adele, Don Luigi Verzè, affinché congiuntamente fra loro addivengano nei confronti del Comune di Milano alla stipulazione dell'atto di trasferimento dell'area sulla quale verrà eretto l'Ospedale.

All'uopo vengono conferiti ai nominati Procuratori tutti i più ampi poteri necessari quelli compresi di stabilire le condizioni e quant'altro neces-

sario e richiesto per il trasferimento a qualsiasi titolo della proprietà del terreno alla Associazione con facoltà di rinunciare ad eventuali ipoteche legali nascenti dai rapporti contrattuali il tutto con promessa di rato e valido.

5) Spese e tasse del presente atto annessi e dipendenti sono a carico della costituita Associazione.

E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto e lo stesso viene pubblicato mediante lettura da me datane con l'allegato ai Componenti che approvandolo e confermandolo si firmano con me Notaio qui in calce ed a margine degli altri fogli.

Consta il presente atto di tre fogli scritti da persona di mia fiducia su nove pagine intere e parte della decima.

F. to : Virgilio Ferrari
Adele Cappelli Vegni
Sac. Luigi Verzè
Alberto Faedda
Alfredo Casiraghi
Antonio Darby
Ignazio Battiato
Dr. Giuseppe De Carli, Notaio

**DECRETO PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA
19-1-1962**



no 57

Il Presidente della Repubblica

VISTA la domanda in data 30 maggio 1961, con la quale il Prof. Don Luigi VERZE, nella sua qualità di vice presidente e segretario generale dell'Associazione "Centro di Assistenza Ospedaliera S. Romanello" con sede in Milano, ha chiesto il riconoscimento della personalità giuridica del sopraddetto Centro;

CONSIDERATO che tale Centro ha lo scopo di istituire un Ospedale a favore principalmente degli appartenenti del ceto medio non mutuato, nonché di un centro di ricerca e di studio, di previdenza e di assistenza sociale, senza finalità di lucro, ma con spirito di beneficenza e di assistenza;

VISTO il parere n. 1311 emesso dal Consiglio di Stato - Sezione Prima - nell'adunanza del 28 luglio 1961;

VISTO l'art. 12 del Codice Civile;

VISTO il Testo Unico delle leggi sul Consiglio di Stato ed il Regolamento per la sua esecuzione, approvati, rispettivamente, con regi decreti 26 giugno 1924, n. 1054 e 21 aprile 1942, n. 444;

VISTA la legge 13 marzo 1958, n. 296;

SULLA PROPOSTA del Ministro per la Sanità;

D E C R E T A :

E' riconosciuta la personalità giuridica all'Associazione "Centro di Assistenza Ospedaliera S. Romanello" con sede in Milano.

E' approvato lo Statuto di detto Centro composto di venti articoli, che viene allegato al presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 19 Gennaio 1962

F. to GRONCHI

Controf. to: GIARDINA

Per copia autentica
L. O. 1962
1962

Visto: il Guardasigilli
F. to Bosco
Registato alla Corte dei
Conti, addì 30 marzo 19
detti del Governo, regist
n. 114, foglio n. 124.
F. to Villa

Caro Associato,

sono lieto di affidarti il nuovo Statuto e il messaggio contenuto nella nuova denominazione della nostra Opera


“ASSOCIAZIONE MONTE TABOR”

L'Associazione, Ente madre di tutta l'Opera, nacque con il nome *“Centro di Assistenza Ospedaliera S. Romanello”* come si ritrova in ogni documento anteriore al 1993.

Oggi, fedele alla sua missione di permeare ogni attività e sviluppo con lo spirito originario di trasfigurazione della sofferenza e della medicina, assume il nome **MONTE TABOR**, suo luogo veronese di nascita e richiamo dell'omonimo colle palestinese sul quale il Signore Gesù operò la trasfigurazione del proprio corpo umano nella luminosità dei valori teo-antropologici.

Don Luigi

S. Natale 1993

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Don Luigi", written in a cursive style.

MODIFICA STATUTARIA
8-6-1993



Il Ministro della Sanità

VISTA l'istanza con la quale il rappresentante legale della Associazione "Centro di Assistenza Ospedaliera S. Romanello" di Milano ha chiesto l'autorizzazione ad apportare modifiche al proprio statuto sociale;

VISTO il verbale del 6/2/1992 con il quale l'Assemblea straordinaria della su citata Associazione ha determinato di apportare le modifiche di che trattasi, formalmente adottate con atto dr. Chiodo Daelli n. di rep. 83.343;

UBITO il parere espresso dal Consiglio di Stato nella adunanza della Sezione Prima del 4/11/1992;

VISTO il verbale del 25/3/1993 con il quale l'Assemblea Straordinaria della su menzionata Associazione ha determinato di apportare ulteriori modifiche allo statuto in ottemperanza al suddetto parere del Consiglio di Stato;

CONSIDERATO che dette modifiche risultano conformi ai principi dettati dal codice civile in materia di riconoscimento giuridico di Associazioni e Fondazioni e che sono motivate dall'esigenza di rendere l'attività istituzionale dell'Associazione più aderente alle necessità della realtà economico-sociale;

VISTO l'art. 12 del Codice Civile;

VISTA la legge 13 marzo 1958, n. 296;

VISTA la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

DECRETA:

Sono approvate le modifiche statutarie dell'Associazione "Centro di Assistenza Ospedaliera San Romanello" con sede in Milano, quali risultano dall'allegato nuovo testo di Statuto, e composto di 19 articoli e debitamente vistato.

Il presente Decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Dato a 8 giugno 1993



M. G. - P. G.

Art. 1

È costituita una Associazione denominata:

ASSOCIAZIONE MONTE TABOR

con sede in Milano.

L'Associazione non ha finalità di lucro.

Art. 2

Finalità generale della Associazione Monte Tabor è il rinnovamento, su basi moderne, del concetto cristiano di malattia, di medicina e di ospitalità a favore degli anziani e degli infermi secondo i propositi del Fondatore Sac. Prof. Luigi Verzé e cioè il culto della dignità della persona umana, il senso della preziosità della vita, la carità cristiana, l'abolizione di ogni discriminazione di trattamento, la fede nella Divina Provvidenza. In particolare, l'Associazione Monte Tabor richiamandosi al mandato evangelico: "Andate, insegnate e guarite" (Matteo, X, 8), si propone:

- a) di promuovere una più moderna e più cristiana attenzione verso la malattia e verso la medicina, e cioè verso l'uomo nel suo duplice momento di spettatore e attore della sofferenza;
- b) di erigere case di riposo per coniugi o singoli anziani, fornendo loro una assistenza spirituale e religiosa in un confortante, moderno e familiare soggiorno unitamente all'assistenza adatta alla patologia senile;
- c) di istituire nello stesso spirito di moderna e cristiana solidarietà case di convalescenza e di profilassi per adulti e per bambini;
- d) di erigere, organizzare e gestire (sia direttamente che a mezzo terzi) e comunque dirigere, ospedali moderni;
- e) rientra pure nelle finalità dell'istituzione il costituirsi non soltanto in centro di ricovero ospedaliero, ma anche in centro di ricerca, di studio, di previdenza ed assistenza sociale e di formazione professionale e spirituale per gli associati ed il personale da coinvolgere negli scopi e nelle attività della associazione e degli Enti che ad essa siano collegati e/o che in futuro intendano collegarsi, nonché coordinare l'attività di detti Enti;
- f) a tal fine, promuovere ed organizzare manifestazioni, seminari, convegni, centri di documentazione e pubblicazioni di qualsiasi genere e tutte le attività che contribuiscano a far partecipare allo spirito ed agli

sviluppi dell'intera opera Monte Tabor per la tutela ed il rilancio della concezione di persona-benessere secondo l'ispirazione cristiana della vita in linea con gli insegnamenti e gli scritti del fondatore.

L'Associazione potrà svolgere, in Italia ed all'estero, ogni operazione ritenuta necessaria, utile o comunque opportuna per il raggiungimento degli scopi sociali e quindi ogni attività economica, finanziaria, patrimoniale, immobiliare e mobiliare ivi comprese l'assunzione di partecipazioni in società di ogni tipo e la loro alienazione e la concessione di fidejussioni anche in favore di terzi.

Art. 3

L'Associazione provvede al conseguimento dei suoi scopi:

- a) mediante i contributi e le collaborazioni degli associati;
- b) mediante sussidi, oblazioni, lasciti, elargizioni, donazioni di Enti e di privati, ecc.;
- c) mediante i proventi della gestione delle attività dell'Associazione.

Quanto così pervenuto all'Associazione costituisce il Patrimonio della stessa comprensivo di beni immobili e mobili come da risultanze dei rendiconti annualmente approvati dall'Associazione.

Art. 4

Gli associati si distinguono in associati dedicati ed associati ordinari.

Art. 5

Sono associati dedicati tutti coloro che dedicano la loro vita in tutti i suoi aspetti, spirituali ed operativi, all'Ente, alle sue attività e/o ad altri Enti collegati e alle loro attività.

I soci dedicati costituiscono il Consesso dei Dedicati ed hanno, oltre alle attribuzioni spettanti agli associati ordinari, le seguenti funzioni:

- a) attribuiscono la qualità di associato dedicato a coloro che ne fanno richiesta. Ne dichiarano, inoltre, l'eventuale decadenza;
- b) concorrono, secondo le modalità di cui al successivo art. 9, alla elezione del Presidente, dei Consiglieri, e dei Revisori dei Conti della Associazione;
- c) concorrono, sempre secondo le modalità di cui al successivo art. 9, alla approvazione delle modifiche di Statuto.

Ai fini dell'esercizio della funzione di cui sopra sub a), il Consesso dei Dedicati si costituisce in assemblea e delibera con la maggioranza assoluta dei suoi membri.

L'Assemblea dei Dedicati è presieduta dal Presidente della Associazione MONTE TABOR al quale spetta la convocazione della Assemblea dei Dedicati stessa, convocazione che potrà avvenire per lettera raccomandata, telex, o fax spedito almeno sette giorni prima della data di riunione ovvero per avviso esposto presso la sede legale, sempre sette giorni prima della riunione. A cura del Presidente verrà redatto il verbale di dette assemblee su apposito libro.

Art. 6

Sono associati ordinari dell'Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che, previa domanda motivata, siano ammesse con regolare ed insindacabile delibera del Consiglio di Amministrazione.

Sono ammissibili le persone fisiche che dimostrino di condividere le idealità dell'Ente e che svolgano attività a favore dell'Ente stesso e/o che in qualsiasi modo contribuiscano al raggiungimento degli scopi che l'Associazione si propone, nonché le persone giuridiche che non abbiano scopi o svolgano attività contrari all'Associazione o che svolgano attività a favore dell'Ente e che in qualsiasi modo contribuiscano al raggiungimento degli scopi che l'Associazione si propone.

La domanda dovrà esprimere la esplicita adesione allo statuto della Associazione nonché l'impegno all'approfondimento e al fattivo, personale coinvolgimento con gli ideali e le attività dell'opera così come espressi dall'art. 2 dello Statuto.

Art. 7

Gli associati sia dedicati che ordinari decadono per morte, per dimissioni, per mancata ingiustificata partecipazione alle assemblee di qualsiasi natura durante un biennio, per comportamento contrario allo statuto dell'Associazione, ritenuto tale per giudizio del Consiglio di Amministrazione.

Per i soci dedicati la decadenza per comportamento contrario allo Statuto è deliberata dal Consiglio solo nel caso di delibera assunta dal Consesso dei Dedicati costituiti in assemblea come previsto al precedente art. 5 penultimo comma.

In tal caso il Consiglio è obbligato ad assumere il provvedimento.

Art. 8

I soci dedicati ed i soci ordinari formano l'Assemblea che si raduna almeno due volte all'anno rispettivamente entro il mese di giugno per l'esame e l'approvazione del bilancio consuntivo ed entro il mese di dicembre per l'esame del bilancio preventivo.

Si raduna inoltre per tutte le altre materie di sua competenza oltre che per ogni altro argomento che il Consiglio crederà di sottoporre.

Inoltre l'Assemblea sarà convocata ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità e quando ne sia fatta richiesta da almeno metà degli associati.

Ogni socio può farsi rappresentare da altro socio con delega scritta.

Nessun socio può rappresentare, oltre se stesso, più di altri due soci.

Ogni socio ha diritto ad un voto.

L'assemblea è presieduta dal Presidente della Associazione che cura i verbali delle sue adunanze coadiuvato da un Segretario da lui scelto.

Art. 9

Le riunioni dell'Assemblea sono valide:

– in prima convocazione con l'intervento della metà più uno degli associati;

– in seconda convocazione (che deve seguire dopo almeno ventiquattro ore dalla prima convocazione) con qualunque numero di associati. Spetta al Presidente convocare l'Assemblea e la convocazione potrà avvenire per lettera raccomandata, telex o fax spedito almeno sette giorni prima della data del giorno previsto per la riunione.

Le deliberazioni sia in prima che in seconda convocazione saranno prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le delibere relative alle cariche sociali ed alle modifiche statutarie, occorrerà il voto favorevole della maggioranza di tutti gli associati.

Di tale maggioranza devono comunque far parte i due terzi degli associati dedicati. Analoga maggioranza è richiesta per le delibere relative a pareri in merito ad eventuali modifiche statutarie di Enti comunque collegati all'Associazione e/o che lo richiedano e/o che ne prevedano la necessità nei rispettivi Statuti.

Art. 10

Il Consiglio di Amministrazione, che è composto da undici membri, è eletto dall'Assemblea degli Associati cui spetta anche la nomina del Presidente scelto comunque sempre tra gli associati dedicati.

Il Fondatore Sac. Prof. Luigi M. Verzé è Presidente a vita dell'Associazione. Tutti i Consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Consiglio elegge al suo interno un Vice Presidente.

Art. 11

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno e tutte le volte che il Presidente lo ritiene opportuno e quando ne sia richiesta la convocazione dalla maggioranza dei Consiglieri in carica. Spetta al Presidente convocare il Consiglio di Amministrazione e stabilirne l'ordine del giorno.

La convocazione andrà effettuata mediante lettera raccomandata contenente l'ordine del giorno spedita almeno sette giorni prima di quello previsto per la riunione ovvero, in caso di urgenza e/o necessità, mediante telegramma, telex, o fax inviato 48 ore prima del giorno previsto per la riunione.

Le sedute consiliari sono valide con la presenza della maggioranza dei Consiglieri stessi. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.

In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Nel caso in cui nel corso di un mandato vengano a mancare uno o più Consiglieri, il Consiglio procede alla loro sostituzione mediante cooptazione. I Consiglieri così nominati - la cui nomina deve essere sottoposta alla prima assemblea successiva alla loro cooptazione - scadono con gli altri in carica.

Qualora durante un mandato venga a mancare la maggioranza dei Consiglieri decade l'intero Consiglio.

Il Presidente, coadiuvato da un Segretario da lui scelto tra i Consiglieri, cura la redazione dei verbali delle riunioni del Consiglio da trascrivere su apposito libro.

Art. 12

Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione e l'esercizio di ogni facoltà ritenuta necessaria utile od opportuna per il raggiungimento dei fini statutari.

Il Consiglio potrà delegare compiti inerenti la gestione dell'Ente ad uno o più componenti il Consiglio medesimo, nonché nominare procuratori speciali ad negotia anche al di fuori dei propri membri e dell'Associazione stessa.

Al Consiglio spetta altresì la eventuale proposta o nomina di Consiglieri e Revisori degli Enti comunque collegati all'Associazione e/o che lo richiedano, e/o degli Enti per i quali ciò sia previsto nello Statuto.

Art. 13

Il Presidente provvede a:

- a) promuovere ed assicurare con mezzi idonei l'attuazione dello spirito dell'opera quale risulta dalle intenzioni del Fondatore espresse nel documento di Costituzione (qui allegato), dall'Atto Costitutivo e dallo Statuto;
- b) in particolare, allo scopo di garantire l'attuazione degli obiettivi statutari, vigilare sulla formazione professionale spirituale dei collaboratori e di quanti aspirano e si preparano a collaborare;
- c) proporre al Consiglio di Amministrazione le persone per gli incarichi di conduzione delle opere dipendenti dall'Associazione e quelle che devono ricoprire ruoli negli Enti collegati;
- d) convocare l'Assemblea ed il Consiglio di Amministrazione nonché formularne l'ordine del giorno;
- e) curare l'esecuzione delle delibere assembleari e consiliari;
- f) rappresentare l'Associazione in giudizio e di fronte a terzi.

Il Presidente assume altresì i provvedimenti straordinari nelle materie di competenza del Consiglio di Amministrazione solo in caso di urgenza e necessari per garantire il funzionamento dell'Ente con l'obbligo di portarli a conoscenza del Consiglio stesso nella prima riunione successiva.

Art. 14

Spetta al Vice Presidente, in caso di assenza o impedimento del Presidente, assumerne tutte le funzioni.

Art. 15

Il servizio di Tesoreria potrà venir affidato a Banca o Ente designato dal Consiglio di Amministrazione. I mandati di pagamento non costituiscono titolo legale di scarico per il tesoriere se non sono muniti di firma abbinata del Presidente e del responsabile dei Servizi Amministrativi.

In assenza del Presidente la firma spetta al Vice Presidente ed in assenza anche di questi, ad un Consigliere delegato dal Consiglio di Amministrazione.

In assenza del responsabile dei Servizi Amministrativi ad un Consigliere delegato ai Servizi Amministrativi dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 16

L'anno finanziario dell'Associazione si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio dovrà essere approvato il Rendiconto.

Quando particolari esigenze lo richiedano, il termine suddetto potrà essere rinviato fino a sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Gli eventuali utili di gestione dovranno essere reimpiegati per il perseguimento degli scopi statutari.

Art. 17

La gestione è controllata da tre Revisori dei Conti, nominati dall'Assemblea anche tra persone estranee alla Associazione, preferibilmente scelti tra professionisti di spiccata onestà e competenza.

Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il loro compito è di controllare la contabilità e l'esattezza del Rendiconto, presentando all'Assemblea una relazione sul medesimo.

Art. 18

In caso di cessazione dell'Associazione, la cui liquidazione sarà deliberata secondo le norme e la maggioranza stabilite dall'art. 9 ultimo capoverso, la devoluzione del patrimonio residuo sarà disposta dal Consiglio di Amministrazione secondo le esigenze del tempo, escluso in ogni caso ogni fine di lucro, sia diretto che indiretto, tenendo presente in via prelaionale la devoluzione agli Enti collegati all'Associazione e, in mancanza ad Enti che si ispirano alla idealità dell'Associazione Monte Tabor.

Art. 19

Per quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia alle norme del Codice Civile in materia.